

## DIRITTO ANNUALE ANNO 2020

D.M. 8 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2015  
Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 347962 del 11 dicembre 2019  
Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 marzo 2020  
Dpcm 27 giugno 2020 (G.U. n. 162 del 29 giugno 2020)  
Nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 255866 del 9 novembre 2020

### Scadenze di pagamento per le imprese già iscritte al 31/12/2019:

- entro il 30 giugno 2020 oppure dal 1° luglio 2020 al 30 luglio 2020 maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

### Differimento dei termini di versamento ai sensi del Dpcm 27 giugno 2020

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, effettuano i versamenti:

- entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;

- dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La suddetta proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, de l decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti sopra indicati.

**Un'ulteriore proroga al 30 ottobre 2020, con maggiorazione dello 0,8%, dei termini di versamento delle imposte di cui all'art. 98-bis del decreto n. 104/2020 convertito con la legge di conversione n. 126/2020, è prevista per i soggetti che applicano gli ISA con l'ulteriore condizione che il beneficio spetta ai soli soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

## DIRITTO ANNUALE 2020 DOVUTO IN MISURA FISSA

◆ **Le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese versano:**

	Solo sede	Solo 1 unità locale	Sede + 1 unità locale	Sede + numero "n" unità locali	numero "n" unità locali
Importo dovuto	€ 52,80 (€ 88,00 - 40%)	€ 10,56 (€ 88,00 x 20%) - 40%	€ 52,80 + € 10,56	€ 52,80 € 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL	€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL
Importo da versare	€ 53,00	€ 11,00	€ 63,00	Il totale arrotondato all'unità di euro	Il totale arrotondato all'unità di euro

◆ **Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate con la qualifica di impresa artigiana, versano per la sede legale un diritto fisso pari a € 120,00 (€ 200,00 - 40%) e € 24,00 (€ 40,00 - 40%) per ciascuna unità locale.**

◆ **Le sedi secondarie e le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero versano un diritto di € 66,00 (€ 110,00 - 40%) nel caso di una sola unità locale ubicata in provincia, e nel caso di più unità locali € 66,00 - da moltiplicare per il "n" unità locali (il totale deve essere arrotondato all'unità di euro);**

◆ **I soggetti iscritti al REA versano per la sede un diritto fisso pari di € 18,00 (€ 30,00 - 40%).**

**DIRITTO ANNUALE 2020 DETERMINATO  
APPLICANDO LE ALIQUOTE PER SCAGLIONE DI FATTURATO**

In via transitoria, per l'anno **2020**, i seguenti soggetti versano un importo fisso:

- ◆ **le società semplici non agricole** versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%);
- ◆ **le società semplici agricole iscritte nella sezione speciale agricola** versano un diritto fisso di € **60,00** (€ 100,00 - 40%);
- ◆ **le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96**, versano un diritto fisso di € **120,00** (€ 200,00 - 40%).
- ◆ **Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese** devono calcolare il diritto annuale applicando al fatturato dell'esercizio 2019 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 40% e successivamente arrotondati** alla seconda cifra decimale e poi all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.

Si riportano, a tal fine, le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli:

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote
da euro	a euro	
fino a	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di 40.000 euro)

Si rammenta che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato – da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00 – è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 40%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00 l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 120,00.

Si evidenzia che l'importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 40%, conseguentemente l'importo da versare per la sede non dovrà essere superiore a € 24.000,00.

Si ricorda, inoltre, che le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono** calcolare, per ciascuna di esse, **un diritto pari al 20%** di quello determinato per la sede principale, calcolato sull'importo commisurato al fatturato, fino ad un massimo di € 120,00 (€ 200,00 - 40%), e **versare alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale** l'importo ridotto del 40% e arrotondato all'unità di euro. Nel caso di sede e unità locale nella stessa provincia le operazioni di riduzione del 40% e di arrotondamento all'unità di euro dovranno essere eseguite sull'importo totale del diritto annuale, comprensivo di quello per l'unità locale.

Esempio: impresa ALFA in Brescia con fatturato pari ad € 2.610.596,00, avente un'unità locale in provincia di Brescia:

- importo base per la sede legale commisurato al fatturato: € 449,95364;
- importo per l'unità locale: € 449,95364 x 20% = € 89,99073;
- diritto annuale dovuto: € 449,95364 + € 89,99073 = € 539,94437 - riduzione del 40%, quindi pari ad € 323,96662;
- diritto annuale da versare con F24 (arrotondato all'unità di euro): € 324,00.

## DIRITTO ANNUALE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2020

Le nuove imprese iscritte o annotate in corso d'anno sono tenute al versamento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione, dei seguenti importi:

◆ **Impresa individuale iscritta nella sezione speciale:**

	Solo sede	Sede + 1 UL	Solo 1 UL	Sede + numero "n" UL	numero "n" UL
Importo dovuto	€ 52,80	€ 52,80 + € 10,56	€ 10,56	€ 52,80 + (€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL)	€ 10,56 da moltiplicare per il numero "n" UL
<b>Importo da versare</b>	<b>€ 53,00</b>	<b>€ 63,00</b>	<b>€ 11,00</b>	<b>Il totale arrotondato all'unità di euro</b>	<b>Il totale arrotondato all'unità di euro</b>

	Importo sede	Importo U.L.
◆ <b>Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Società semplice agricola iscritta nella sezione speciale agricola</b>	€ 60,00	€ 12,00
◆ <b>Società cooperativa</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Consorzio</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Società semplice non agricola</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs 02/02/2001, n. 96</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Società di persone</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Società di capitali</b>	€ 120,00	€ 24,00
◆ <b>Nuova unità locale di imprese già iscritte in sezione ordinaria</b>		€ 24,00
◆ <b>Sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b>	€ 66,00	-
◆ <b>Unità locali di imprese con sede principale all'estero</b>	-	€ 66,00
◆ <b>Nuovo soggetto Rea, diverso dalle unità locali</b>	€ 18,00	

### NOTA BENE

**Con Decreto del 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020**, il Ministro dello sviluppo economico ha attuato quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016; le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2020 tengono conto della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare secondo le misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 e con le modalità applicative di cui al decreto interministeriale 8 gennaio 2015.

Il Ministero ha così confermato le tariffe vigenti nel 2016.

**Le imprese che abbiano già provveduto, fino alla data di entrata in vigore del decreto, al versamento del diritto annuale 2020 senza la maggiorazione del 20%, erano tenute ad effettuare il conguaglio, rispetto a quanto versato al momento dell'iscrizione, entro il 30 novembre 2020.**

Attenzione: la scadenza del 30 novembre 2020 per il versamento del conguaglio di cui al decreto 12 marzo 2020, non deve essere intesa come proroga dei termini di versamento, pertanto restano immutati i termini di ravvedimento.